

**CA INDOSUEZ WEALTH (ITALY) S.P.A.
REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

MILANO, 16 LUGLIO 2020

INDICE

Articolo 1: Scopo ed ambito di applicazione	3
Articolo 2: Nomina e composizione dell'organismo	3
Articolo 3: Presidente dell'organismo di vigilanza	3
Articolo 4: Convocazione, voto e delibere dell'organismo.....	4
Articolo 5: Consultazioni per iscritto	5
Articolo 6: Obblighi di riservatezza.....	5
Articolo 7: Funzioni, compiti e poteri dell'organismo	5
Articolo 8: Pianificazione dell'attività.....	5
Articolo 9: Budget.....	6
Articolo 10: Entrata in vigore e successive modifiche del regolamento	6

Articolo 1: Scopo ed ambito di applicazione

- 1.1 È istituito presso CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. (d'ora in poi anche "**CAIWI**" o "**Società**") un organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito anche "**Organismo**" o "**OdV**") in ordine al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del modello di organizzazione e gestione (di seguito anche "**Modello**") adottato da CAIWI allo scopo di prevenire gli illeciti dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della stessa, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche "**Decreto**"), recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".
- 1.2 Il presente regolamento è predisposto dall'Organismo di Vigilanza di CAIWI al fine di disciplinare il funzionamento dell'Organismo medesimo individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.
- 1.3 Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.
- 1.4 In nessun caso ad alcuna disposizione di questo Regolamento potrà attribuirsi valenza sostitutiva di alcuna prescrizione del Modello. Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia al Modello e alle disposizioni contenute nel Decreto.

Articolo 2: Nomina e composizione dell'organismo

- 2.1 Si rimanda al paragrafo 3.1 del Modello in essere per maggiori dettagli circa la nomina e la composizione dell'OdV.

Articolo 3: Presidente dell'organismo di vigilanza

- 3.1 Il Presidente dell'OdV è designato dal Consiglio di Amministrazione ed esercita i propri poteri e svolge le proprie funzioni nei limiti previsti dal Modello.
- 3.2 Il Presidente rappresenta l'OdV nei confronti degli organi sociali, delle funzioni aziendali e dei terzi.
- 3.3 In caso di assenza o di impedimento temporaneo, i poteri e le funzioni del Presidente spettano al componente più anziano di età. In caso di impedimento prolungato o definitivo l'OdV, informato il CdA, provvede non appena possibile a nominare un nuovo Presidente.
- 3.4 Nell'esercizio delle sue attività, il Presidente è coadiuvato dalla Segreteria, che redige i verbali delle sedute e cura la documentazione dell'OdV, le convocazioni e gli inviti di cui sopra.

Articolo 4: Convocazione, voto e delibere dell'organismo

- 4.1 L'Organismo si riunisce ogni volta che sia ritenuto opportuno dal Presidente, ovvero ogni volta che ne faccia richiesta scritta uno dei componenti. È fatto, in ogni caso, obbligo all'Organismo di riunirsi con cadenza indicativamente trimestrale.
- 4.2 L'Organismo si riunisce su convocazione del Presidente. La riunione viene convocata con avviso contenente l'ordine del giorno da inviarsi, anche a mezzo telefax o posta elettronica, almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 48 ore dalla riunione. In caso di mancata tempestiva convocazione da parte del Presidente, quando ne sia fatta richiesta da un altro componente, questi può richiedere la convocazione ad un Consigliere di CAIWI, il quale provvede secondo le regole previste dal presente Regolamento entro 48 ore dalla riunione. Ogni componente, ha il diritto di chiedere l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno. Per motivi di urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato prima dell'inizio di ciascuna riunione.
- 4.3 Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione ai sensi del precedente comma, partecipino tutti i componenti dell'Organismo.
- 4.4 I componenti che non possono partecipare alle riunioni ne danno tempestivamente comunicazione motivata al Presidente.
- 4.5 Le riunioni dell'Organismo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e sono presiedute dal Presidente, il quale ha la facoltà di designare, di volta in volta, un segretario. Il Presidente, in caso di assenza, designa preventivamente altro membro a presiedere la seduta.
- 4.6 Laddove ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività di sua competenza, nei casi in cui debba svolgere attività che necessitino di specializzazioni non presenti all'interno della Banca e, comunque, qualora lo ritenga necessario ai fini di un corretto adempimento delle proprie funzioni, l'Organismo potrà avvalersi della professionalità di consulenti esterni per l'esecuzione di specifiche operazioni tecniche.
- 4.7 Ciascun componente dell'Organismo ha diritto ad un voto. Le delibere dell'Organismo sono valide se adottate con il consenso della maggioranza dei presenti. In caso di impossibilità di raggiungere una deliberazione per parità di voti, la decisione sulla materia spetta al Presidente.
- 4.8 La riunione può essere tenuta anche in video o tele conferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti.
- 4.9 Di ogni riunione deve redigersi apposito processo verbale, sottoscritto dai componenti l'Organismo. I verbali sono redatti su un libro giornale a numerazione continuativa.
- 4.10 È fatto obbligo a ciascun componente dell'Organismo di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi con l'oggetto della delibera.
- 4.11 In caso di inosservanza dell'obbligo di astensione, la delibera si ritiene invalidamente adottata e dovrà procedersi ad una successiva deliberazione.

Articolo 5: Consultazioni per iscritto

- 5.1 L'OdV si dota della propria Segreteria, la quale provvede all'espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni dell'OdV, alla conservazione dei verbali, nonché allo svolgimento dei compiti concernenti gli aspetti organizzativi dell'OdV stesso.
- 5.2 La Segreteria si attiva al fine di avere tutti gli indirizzi di posta elettronica, e l'indirizzo a cui inviare la documentazione, necessari per lo svolgimento dei compiti organizzativi che le competono.
- 5.3 L'indirizzo di posta elettronica della Segreteria è Segreteria231@ca-indosuez.it

Articolo 6: Obblighi di riservatezza

- 6.1 I componenti dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni salvo che la comunicazione di tali notizie e informazioni sia necessaria per l'espletamento dell'incarico. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori Legali dei Conti di CAIWI.
- 6.2 I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso - con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello - e si astengono dal ricercare ed utilizzare tali informazioni, per fini diversi da quelli di cui all'art. 7, o in ogni caso per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo.
- 6.3 L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di componente dell'Organismo.

Articolo 7: Funzioni, compiti e poteri dell'organismo

- 7.1 Si rimanda al paragrafo 3.2 del Modello in essere per maggiori dettagli circa le funzioni i compiti e i poteri dell'Organismo.
- 7.2 Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti all'Organismo, quest'ultimo può decidere di delegare uno o più specifici adempimenti a singoli componenti. In ogni caso, anche in ordine alle funzioni delegate dall'Organismo a singoli componenti dello stesso, la responsabilità derivante da tali funzioni ricade sull'Organismo nel suo complesso.

Articolo 8: Pianificazione dell'attività

- 8.1 La pianificazione dell'attività di monitoraggio in merito all'adeguatezza del Modello è sviluppata su base annuale, tenendo in considerazione dei tempi necessari per lo svolgimento delle attività e risorse disponibili, nonché di eventuali picchi di attività delle funzioni da sottoporre a monitoraggio.

8.2 Oggetto del piano sono le procedure aziendali che disciplinano i processi risultati sensibili a seguito del Risk Assessment nonché ogni altra procedura che possa avere riflessi sull'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001. L'individuazione delle singole procedure da sottoporre a controllo e la definizione delle priorità di intervento è rimessa all'Organismo di Vigilanza.

Articolo 9: Budget

- 9.1 Al fine di consentire il normale svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza è dotato dal Consiglio di Amministrazione di un fondo determinato su proposta dell'Organismo, da impiegare esclusivamente per le spese da sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni.
- 9.2 L'OdV può superare i limiti di utilizzo delle risorse così stabilite al solo verificarsi di situazioni critiche che richiedano un'immediata reazione. In tali ipotesi la deliberazione dell'OdV dovrà essere motivata, adeguatamente discussa e approvata in sede di riunione dell'OdV.

Articolo 10: Entrata in vigore e successive modifiche del regolamento

- 10.1 Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione da parte dell'OdV.
- 10.2 Le modifiche al presente Regolamento strettamente inerenti alle regole operative indicate possono essere apportate dall'OdV, purché in conformità alle prescrizioni del Modello e portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.